



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**
Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

DECRETO N° 25/2020

IL PRESIDENTE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo *"stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, attualmente fino al 31 gennaio 2021;

viste le comunicazioni trasmesse da questa Presidenza ai Presidenti di sezione e ai Vice Presidenti di sezione della CTR Lombardia in data 20/07/2020, 22/07/2020 e 12/10/2020;

vista la comunicazione trasmessa da questa Presidenza a tutti i giudici della CTR Lombardia in data 21/09/2020;

visto l'articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137;

rilevato che le disposizioni emanate da questa Presidenza debbano essere riviste alla luce dell'art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n. 137;

rilevato che nella Regione Lombardia, in cui si registra il più alto numero di contagi da Covid 19, sussistono le condizioni, previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n° 137, per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti);

ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020);

rilevato che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio"* (art. 27 co. 2 D.L. n. 137/2020);

ritenuto che tali disposizioni debbano trovare applicazione, sussistendone la medesima ratio, anche per le sospensive e i giudizi di ottemperanza;

osservato che è possibile che i difensori depositino l'istanza "per insistere nella discussione" nei due giorni antecedenti l'udienza, con conseguente rinvio della stessa e che in tali casi appare opportuno, al fine di evitare la presenza in Commissione sia delle parti sia del Collegio (alla luce della previsione di cui al capo successivo), che il Presidente del Collegio disponga il rinvio non in udienza, ma con decreto preudienza, per consentire il rispetto dei termini (almeno 10 e 5 gg. prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica);

ritenuto che, nel caso in cui gli appelli non siano stati ancora calendarizzati, appare possibile che l' *"istanza per insistere nella discussione"* e i termini per il deposito delle conclusionali e repliche siano previsti nella stessa comunicazione dell'udienza di trattazione, assegnando alle parti un termine che potrebbe essere individuato in cinque giorni dalla data di comunicazione dell'udienza di trattazione per "insistere" nella richiesta di pubblica udienza, prevedendo anticipatamente che, ove almeno una delle parti "insista", la trattazione sarà scritta e che i termini per le conclusionali siano antecedenti all'udienza di volta in volta calendarizzata, evitandosi, in tal modo, rinvii necessitati, per mancanza dei termini, nel caso in cui la relativa istanza sia presentata nei due giorni antecedenti l'udienza. Per esigenze di spazio, la dicitura, da inserire nell'avviso di convocazione alle parti sarà la seguente: *"Richiesta pubblica udienza nei 5gg dall'avviso di trattazione con termini di legge art. 27 DL 137/20"*; per tali dovendosi intendere 10 e 5 giorni prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica;

preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Milano, per la sede centrale di Milano della CTR, e dal Comune di

Brescia, per la Sezione staccata della CTR, *"sono esonerati su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata"*, ed a questa Presidenza per conoscenza, *"dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata"* (art. 27, comma 3 D.L n. 137/2020);

considerato che dei giudici tributari attualmente in servizio presso la CTR della Lombardia, molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione o la sezione staccata (n. 63 per la sede centrale e n. 12 per la Sezione staccata di Brescia) con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso, fino a paralizzare quasi completamente, il funzionamento delle sezioni;

ritenuto di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

ritenuto di precisare e uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

- a) il Presidente del Collegio e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTR, ma con mezzi propri, azionando il Wi-Fi dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTR del relativo collegamento;
- b) per le camere di consiglio a distanza non occorre il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza, che sarà inviato via mail al Collegio a cura del Segretario di sezione, indicherà il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo etc) che poi trasmetterà via mail al Segretario di sezione o consegnerà direttamente in Commissione, potendo delegare anche un componente del Collegio per tale incombenza;
- c) il processo verbale e la compilazione del dispositivo non sono obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque, annotare, con le modalità ritenute opportune, la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell'"Elenco dei procedimenti". In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal segretario di sezione in formato editabile, per ciascuna udienza;
- d) il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione; il dispositivo, ove compilato, sarà trattenuto dal Presidente del Collegio e trasmesso in Segreteria dopo la sottoscrizione della sentenza in presenza o con forma digitale;

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, quanto segue:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **a decorrere da lunedì 2 novembre 2020**, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2. nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
4. al fine di evitare rinvii si segnala la possibilità di procedere con le modalità indicate nel sesto capoverso;
5. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto e con le modalità sopra specificate, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i componenti della CTR Lombardia, al Direttore della CTR, al reggente della Sezione staccata di Brescia, ai segretari di sezione, al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia, al Garante del Contribuente della Regione Lombardia.

Milano 30 ottobre 2020

Il Presidente
Domenico Chindemi

